SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 226**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 328.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari. Pag. 2

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 329.

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 330.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. Differimento dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 23 agosto 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° settembre 1989 . . . . Pag. 10

DECRETO 5 settembre 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992 . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ferrara

DECRETO 29 giugno 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 264, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» Pag. 16

Mancata conversione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale» Pag. 16

Mancata conversione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 266, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto». Pag. 16

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 559° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie. Pag. 16

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Iscrizione dell'ASSOPAF - Associazione produttori asparago, aglio e fragola, in Afragola, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Pag. 16

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica «Coste di Chiusa» per vini da tavola Pag. 16

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 16

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 17

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare un immobile Pag. 17

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare alcune eredità Pag. 17

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato. Pag. 17

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità. Pag. 17

Autorizzazione al Policlinico «San Matteo», in Pavia, ad accettare un legato Pag. 17

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare alcuni legati Pag. 17

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 19 e 20 settembre 1989 Pag. 18

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Banca d'Italia concernente: «Situazione della Banca d'Italia al 31 marzo 1989». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1989) Pag. 22

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 328.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Adeguamento tariffario

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Entro il 31 ottobre 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

Art. 3.

Patrimonio dell'ente

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1990.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro delle finanze, provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0404

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 329.

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica e farmaceutica, nonché di provvedere al ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:

a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;

b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*: 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.

2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera *b)*, sono quelle determinate nel decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1989.

3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.

4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 è effettuato direttamente presso la struttura che

eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.

5. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 30.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

6. Entro il 30 ottobre 1989 il Ministro della sanità, su parere della Commissione unica del farmaco, adotta un provvedimento di revisione anticipata del prontuario terapeutico anche in accordo con la direttiva della CEE n. 75/319, ferma restando la scadenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, per la revisione definitiva del prontuario del Servizio sanitario nazionale.

7. Il provvedimento di revisione di cui al comma 6 individua gruppi omogenei di specialità medicinali che, in quanto caratterizzate da indicazioni minori, restano inserite nel prontuario terapeutico nazionale sottoposte alla quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita al pubblico, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di lire 3.000. Con il medesimo provvedimento sono individuate le altre specialità che saranno escluse dal prontuario terapeutico nazionale a decorrere dal 30 giugno 1990, previa sottoposizione, nel frattempo, alla stessa partecipazione alla spesa.

8. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.

9. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:

«14. Le spese sostenute da aziende produttrici ed importatrici di farmaci, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4, per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, nei limiti di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.».

Art. 2.

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta. Per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di invalidità, di anzianità e di reversibilità, purché abbiano raggiunto l'età anzidetta e rientrino nei limiti di reddito di cui alla presente lettera;

c) i titolari di pensione sociale;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*).

2. L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria spetta, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

3. È abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179, adottato di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

Art. 3.

Ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali

1. Le regioni e le province autonome determinano la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 con i criteri e le modalità di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di rilevazione che saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali, gli istituti, gli enti e le università interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987 e 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per il 20 per cento della differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati modalità e tempi per il finanziamento dell'ulteriore differenza. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. I mutui, entro il limite indicato nel comma 2, possono essere concessi, anche in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili e, a tal fine, le regioni e le province autonome trasmettono apposita istanza alla Cassa depositi e prestiti, nonché al Ministero del tesoro che autorizza la relativa concessione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 330 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi delle UU.SS.LL. per l'anno 1987» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono differiti, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.

Art. 4.

Estenzione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le unità sanitarie locali sono inserite nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.

2. I tesorieri delle unità sanitarie locali, entro il 29 dicembre 1989, devono versare nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilità liquide detenute per conto delle unità sanitarie medesime.

3. Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, su richiesta delle unità sanitarie locali, la Direzione generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a corrispondere anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente. Detti importi, che saranno indicati dalle unità sanitarie locali nella richiesta alla Direzione generale del tesoro, vengono versati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere e scritturati dalle medesime in conto sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'atto dell'accreditamento nelle contabilità infruttifere delle unità sanitarie locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra, defalcando gli importi anticipati dalle quote relative al riparto.

4. I commi settimo ed ottavo dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono abrogati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
GAVA, *Ministro dell'interno*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0405

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 330.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. Differimento dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

Art. 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonché le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non

comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

5. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

6. Per gli atti formati e le scritture autenticate fino al 30 novembre 1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.

7. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono stabilite le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale, nonché per la conservazione dei dati su supporto magnetico.

Art. 6.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere nel mese di novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 novembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti.

Art. 7.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

Art. 8.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

Art. 9.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

Capo II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonché la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna qualità e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

Art. 11.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

Art. 12.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.».

Art. 13.

1. I termini differiti al 30 settembre 1989 dall'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono ulteriormente differiti al 16 ottobre 1989; alla stessa data è differito il termine previsto dall'articolo 15 del medesimo decreto per la presentazione delle dichiarazioni.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
GAVA, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 agosto 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° settembre 1989, al prezzo di emissione di L. 97,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1990, è pari al 6,65 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1990 e l'ultima il 1° settembre 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1994 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° settembre 1989 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 28 settembre 1989.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1994, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 115

89A4241

DECRETO 5 settembre 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 17 marzo 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 17 settembre 1989, a quella n. 6 di scadenza 17 marzo 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12651», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 17 marzo 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 7 marzo 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 17 marzo 1989 - Roma, 17 marzo 1989»; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «per il Direttore

Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 792900 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 17 marzo 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 7 marzo 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (imposto in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12651», relativa al codice ABI; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% 17 marzo 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 275

89A4298

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO 29 giugno 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Viste le proposte di istituzione delle facoltà di ingegneria e di architettura avanzate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Ferrara;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che per l'Università di Ferrara prevede il completamento della facoltà di ingegneria con scorporo del biennio dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché l'istituzione della facoltà di architettura;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Rilevata, di conseguenza, la necessità di far afferire alla nuova facoltà di ingegneria il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del senato accademico, in data 6 giugno 1989, e del consiglio di amministrazione, in data 16 giugno 1989, che confermano le precedenti richieste e approvano l'istituzione delle due facoltà di ingegneria e di architettura, nonché le conseguenti modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Ferrara è istituita la facoltà di ingegneria con i seguenti corsi di laurea:

a) ingegneria dei materiali;
b) ingegneria civile, sezione idraulica;
c) ingegneria elettronica.

Il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara passa a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

I posti di ruolo del personale docente e dei ricercatori attualmente afferenti al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, unitamente ai titolari, passano a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Ferrara è istituita la facoltà di architettura, con il corso di laurea in architettura suddiviso negli indirizzi di:

a) progettazione architettonica;
b) tutela c conservazionc del patrimonio storico-architettonico;
c) tecnologico;
d) urbanistico.

Art. 3.

In conseguenza di quanto indicato nei precedenti articoli, lo statuto dell'Università di Ferrara viene così modificato:

Art. 2. — L'Università è costituita dalle seguenti facoltà:

1) facoltà di giurisprudenza;
2) facoltà di magistero;
3) facoltà di medicina e chirurgia;
4) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5) facoltà di farmacia;
6) facoltà di ingegneria;
7) facoltà di architettura.

Art. 62. — (Il secondo comma è soppresso).

Con successivo provvedimento lo statuto dell'Università verrà ulteriormente modificato con l'aggiunta, al titolo II, del capo VI e del capo VII relativi rispettivamente agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle facoltà di ingegneria e di architettura.

L'ordinamento del biennio propedeutico agli studi di ingegneria di cui agli articoli 91, 92 e 93 dello statuto resta in vigore, con appartenenza alla facoltà di ingegneria, fino all'approvazione della modifica statutaria di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 29 giugno 1989

Il rettore: ROSSI

89A4167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 264, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari»

Il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 264, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989.

89A4278

Mancata conversione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989.

89A4279

Mancata conversione del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 266, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto».

Il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 266, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989.

89A4280

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

559° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 26 maggio 1988 la S.p.a. Meridionale mineraria, con sede in Palermo, via Trapani n. 9, è dichiarata decaduta dalla concessione perpetua di minerali di zolfo denominata «Comero» nei comuni di Strongoli e di Melissa, provincia di Catanzaro.

Con decreto distrettuale 8 ottobre 1988 l'area della concessione mineraria di terre da sbianca denominata «Canova» nei comuni di Malo, Monte di Malo e S. Vito Leguzzano, provincia di Vicenza, della quale è titolare l'Industria mineraria Quartiero Ferdinando e C. S.r.l., con sede in Schio (Vicenza), via Caussa n. 29, è ampliata ad ettari settantasei.

Con decreto distrettuale 5 settembre 1988, la concessione di marna da cemento denominata «Ustiano» in comune di Vigolzone, provincia di Piacenza, della quale è titolare la Società per azioni Industria Giovanni Rossi, con sede in Milano, via Rossini n. 4, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 13 giugno 1988.

Con decreto distrettuale 19 giugno 1989 la concessione mineraria di feldspato denominata «Pernighera Surlosasso Bogia» in comune di Tremenico (Como), è intestata alla Soc. r.l. Italmineraria, con sede in Milano, via Roncaglia n. 14.

89A4282

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'ASSOPAF - Associazione produttori asparago, aglio e fragola, in Afragola, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1989 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata ASSOPAF - Associazione produttori asparago, aglio e fragola, con sede in Afragola (Napoli), via D. Mocerino, 4, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 153 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

89A4295

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica «Coste di Chiusa» per vini da tavola.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere negativo all'utilizzo della indicazione geografica «Coste di Chiusa» non ravvisando le condizioni ed i presupposti stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al citato parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

89A4296

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

oncologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
pediatria;
enzimologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:
istituzioni di diritto e procedura penale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4302

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:
esercitazioni di fisica sperimentale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4310

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo simbolico di L. 1.000.000, un immobile sito in Genova, via Fabbriche, 155/157.

89A4231

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare alcune eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili stimati in L. 66.294.762 ed in beni immobili siti in Verona del periziato valore di L. 244.200.000, disposta dal sig. Renzo Peruzzi con testamento olografo n. 68090 di repertorio, a rogito dott. Vittorio Peres, notaio in Verona.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Bologna, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in certificati di credito del Tesoro ed altri valori mobiliari per un importo di L. 295.700.000, disposta dal sig. Oreste Tesini con testamento olografo n. 20570/2615 di repertorio, a rogito dott. Cristiano Masi, notaio in Bologna.

89A4232

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Bolla con testamento olografo n. 43888/6338 di repertorio, a rogito dott. Claudio Malberti, notaio in Corsico (Milano).

89A4233

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 84.447.439, disposta dalla sig.ra Giuseppina Irma Lanza con testamento n. 32079/888 di repertorio, a rogito dott.ssa Adriana Scognamiglio, notaio in Desio (Milano).

89A4234

Autorizzazione al Policlinico «San Matteo», in Pavia ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, il Policlinico «San Matteo», in Pavia, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000 ed in un terreno edificabile di mq 2197 sito nel comune di La Thuile (Aosta) del periziato valore di L. 350.000.000, disposto dalla sig.ra Clizia Campiglia con testamento n. 66650/17386 di repertorio, a rogito dott. Guido Marcos, notaio in Aosta.

89A4235

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dal sig. Giuseppe Basile con testamento olografo n. 18479/3617 di repertorio, a rogito dott. Alberto Pezzoli, notaio in Caravaggio (Bergamo).

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Rainoldi Maria Giovanna con testamento olografo n. 98239/2200 di repertorio, a rogito dott. Adalberto Ferrari, notaio in Busto Arsizio (Varese).

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di vari beni immobili siti in Milano, del valore di L. 101.000.000, disposto dal sig. Pietro Raminelli con testamento n. 2359/827 di repertorio, a rogito dott. Marziano Carnevale Ricci, notaio in Alessandria.

89A4236

MINISTERO DEL TESORO

N. 181

Corso dei cambi del 19 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1411,750	1411,750	1411,50	1411,750	1411,750	1411,750	1411,750	1411,750	1411,750	1411,75
Marco tedesco	721,160	721,160	721,50	721,160	721,160	721,160	720,990	721,160	721,160	721,15
Franco francese	213,380	213,380	213,50	213,380	213,380	213,38	213,400	213,380	213,380	213,38
Lira sterlina	2209,050	2209,050	2211 —	2209,050	2209,050	2209,05	2210,500	2209,050	2209,050	2209,05
Fiorino olandese	639,620	639,620	639,50	639,620	639,620	639,62	639,560	639,620	639,620	639,62
Franco belga	34,445	34,445	34,46	34,445	34,445	34,445	34,440	34,445	34,445	34,45
Peseta spagnola	11,543	11,543	11,55	11,543	11,543	11,543	11,548	11,543	11,543	11,54
Corona danese	185,580	185,580	185,75	185,580	185,580	185,58	185,600	185,580	185,580	185,58
Lira irlandese	1923,700	1923,700	1923 —	1923,700	1923,70	1923,70	1923,700	1923,700	1923,700	—
Dracma greca	8,328	8,328	8,33	8,328	8,328	8,328	8,330	8,328	8,328	8,59
Escudo portoghese	8,598	8,598	8,60	8,598	8,598	8,598	8,601	8,598	8,598	—
E.C.U.	1494 —	1494	1494,25	1494 —	1494	1494	1493,700	1494	1494	1494 —
Dollaro canadese	1191,450	1191,450	1194,50	1191,450	1191,45	1191,45	1191,890	1191,450	1191,450	1191,45
Yen giapponese	9,647	9,647	9,6575	9,647	9,647	9,647	9,650	9,647	9,647	9,65
Franco svizzero	832,800	832,800	833 —	832,800	832,800	832,80	833 —	832,800	832,800	832,80
Scellino austriaco	102,430	102,430	102,42	102,430	102,430	102,43	102,423	102,430	102,430	102,42
Corona norvegese	197,650	197,650	197,75	197,650	197,650	197,65	197,830	197,650	197,650	197,65
Corona svedese	213,110	213,110	213,30	213,110	213,110	213,11	213,150	213,110	213,110	213,11
Marco finlandese	319,450	319,450	319,75	319,450	319,450	319,45	319,760	319,450	319,450	—
Dollaro australiano	1091,600	1091,600	1094,400	1091,600	1091,600	1091,60	1092,750	1091,600	1091,600	1091,60

Media dei titoli del 19 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,550
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,750
» » » 22- 6-1987/91	89,750
» » » 18- 3-1987/94	73,850
» » » 21- 4-1987/94	73,750
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,375
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,650
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 1-1984/91	101,150
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,650
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,825
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,525
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,125
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,425
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,075
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,900
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,975
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,125
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,150
»	»	»	»	1-12-1984/91	100 —
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,050
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98,100
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,475
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,450
»	»	»	»	20- 7-1987/92	95,575
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,150
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,600
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,700
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,125
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,125
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,375
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,200
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,075
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,675
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,650
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,575
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,850
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,075
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,275
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,350
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,825
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,300
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,025
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,625
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,400
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,650
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,275
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,625
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,325
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,250
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	95 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,625
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,925
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,225
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,900
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,325
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,075
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,725
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,700
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 3-1987/97	93,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,425
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,475
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,050

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1- 1-1990	99,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,400
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100,800
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,875
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,675
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,575
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,825
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,325
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,800
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,350
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,500
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,675
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,600
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,150
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	98,175
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,550
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,900
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,675
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,700
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,825
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,625
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,375
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,775
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,925
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,425
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,900
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,850
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,275
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,500
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,425
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,650
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,025
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,925
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,950
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,875
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,375
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,600
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,250
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,125
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,275

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1982/89	13% . . .	99,975
»	»	»	»	20-10-1983/90	11,50% .	101,275
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	103,900
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	97,400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	96,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	96,325
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	96,350
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102,350
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,600
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,075
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	95,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	89,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	96,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	96,875
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	96,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	89,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M19099

N. 182

Corso dei cambi del 20 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1404,500	1404,500	1404,50	1404,500	1404.500	1404,50	1404,060	1404,500	1404.500	1404,50
Marco tedesco	721.300	721,300	721,50	721,300	721.300	721,30	721,290	721,300	721,300	721,30
Franco francese	213,320	213,320	213,50	213,320	213,320	213,32	213,290	213,320	213,320	213,32
Lira sterlina	2212,400	2212,400	2214,75	2212,400	2212,400	2212,40	2212,050	2212,400	2212,400	2212,40
Fiorino olandese	639,570	639,570	639,80	639,570	639,570	639,57	639,590	639,570	639,570	639,59
Franco belga	34,427	34,427	34,47	34,427	34,427	34,427	34,427	34,427	34,427	34,42
Peseta spagnola	11,508	11,508	11,52	11.508	11,508	11,508	11,508	11.508	11,508	11,51
Corona danese	185,450	185,450	185,65	185,450	185.450	185,45	185,420	185,450	185,450	185,45
Lira irlandese	1923,300	1923,300	1924 —	1923,300	1923,300	1923,30	1924 —	1923,300	1923,300	—
Dracma greca	8,316	8,316	8,32	8,316	—	—	8,316	8,316	8,316	—
Escudo portoghese	8,589	8,589	8,59	8,589	8,589	8,589	8,594	8,589	8,589	8,58
E.C.U	1495,050	1495,050	1495,30	1495,050	1495,050	1495,05	1495,050	1495,050	1495,050	1495,05
Dollaro canadese	1184,600	1184,600	1187 —	1184,600	1184,600	1184,60	1184,350	1184,600	1184,600	1184,50
Yen giapponese	9,628	9,628	9,645	9,628	9,628	9,628	9,626	9,628	9,628	9,62
Franco svizzero	832,150	832,150	832,80	832,150	832,150	832,15	832,340	832,150	832,150	832,15
Scellino austriaco	102,457	102,457	102,45	102,457	102,457	102,457	102,467	102,457	102,457	102,45
Corona norvegese	197,530	197,530	197,75	197,530	197,530	197,53	197,610	197,530	197,530	197,53
Corona svedese	212,950	212,950	213 —	212,950	212,950	212,95	212,850	212,950	212,950	212,95
Marco finlandese	319,280	319,280	319,25	319,280	319,280	319,28	319,250	319,280	319,280	—
Dollaro australiano	1087,200	1087,200	1088 —	1087,200	1087,200	1087,20	1087,400	1087,200	1087,200	1087,20

Media dei titoli del 20 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,550
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,850
» » » 22- 6-1987/91	89,725
» » » 18- 3-1987/94	73,775
» » » 21- 4-1987/94	73,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96.	92,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,325
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	99,800
» » » » 16- 8-1985/90.	99,625
» » » » 18- 9-1985/90.	99,600
» » » » 18-10-1985/90.	99,725
» » » » 1-11-1983/90.	101,025
» » » » 18-11-1985/90.	99,725
» » » » 1-12-1983/90.	101,175
» » » » 18-12-1985/90.	99,775

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,075
» » » »	17- 1-1986/91	99,625
» » » »	1- 2-1984/91	100,775
» » » »	18- 2-1986/91	99,525
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3-1986/91	99,425
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,425
» » » »	1- 7-1984/91	100,050
» » » »	1- 8-1984/91	99,850
» » » »	1- 9-1984/91	99,950
» » » »	1-10-1984/91	100,100
» » » »	1-11-1984/91	100,100
» » » »	1-12-1984/91	100 —
» » » »	1- 1-1985/92	99,075
» » » »	1- 2-1985/92	98,075
» » » »	18- 4-1986/92	97,500
» » » »	19- 5-1986/92	97,450
» » » »	20- 7-1987/92	97,600
» » » »	19- 8-1987/92	98,100
» » » »	1-11-1987/92	97,600
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	1- 1-1988/93	97,125
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,200
» » » »	1- 5-1988/93	98,125
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	96,150
» » » »	1- 7-1988/93	98,225
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	19- 8-1986/93	95,600
» » » »	1- 9-1988/93	97,650
» » » »	18- 9-1986/93	95,575
» » » »	1-10-1988/93	97,775
» » » »	20-10-1986/93	96 —
» » » »	1-11-1988/93	98.050
» » » »	18-11-1986/93	96,275
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,775
» » » »	1- 2-1989/94	97,275
» » » »	1- 3-1989/94	97,150
» » » »	1-10-1987/94	97,025
» » » »	1- 2-1985/95	95,175
» » » »	1- 3-1985/95	92,575
» » » »	1- 4-1985/95	92,475
» » » »	1- 5-1985/95	92,600
» » » »	1- 6-1985/95	93,300
» » » »	1- 7-1985/95	94,525
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,775
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	94,225
» » » »	1-12-1985/95	94,175
» » » »	1- 1-1986/96	93,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	95 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,625
» » » »	1- 3-1986/96	92.950
» » » »	1- 4-1986/96	92,800
» » » »	1- 5-1986/96	93,225
» » » »	1- 6-1986/96	94,175
» » » »	1- 7-1986/96	94,050
» » » »	1- 8-1986/96	92,875
» » » »	1- 9-1986/96	92,875
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	95,550
» » » »	1-12-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1987/97	93,100
» » » »	1- 2-1987/97	92,675
» » » »	18- 2-1987/97	92,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,525
» » » »	1- 5-1987/97	93,250
» » » »	1- 6-1987/97	94 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,550
» » » »	1- 8-1987/97	92,475
» » » »	1- 9-1987/97	95,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,250
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,400
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,700
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 3-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,700
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,925
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,525
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,775
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,650
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,575
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,150
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,925
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,800
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,350
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,825
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,900
» » »	9,25%	1-10-1990	97,400
» » »	11,50%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,850
» » »	9,25%	1-11-1990	97,250
» » »	9,25%	1-12-1990	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,525
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	97,650
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,900
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,650
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,900
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,375
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,350
» » »	9,15%	1- 6-1992	94.300
» » »	10,50%	1- 7-1992	96 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,250
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,025
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,975
» » »	12,50%	1-10-1992	97,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	17-11-1993	97.175
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,275

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,975
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,400
» » » »	16- 7-1984/91	11.25%	103.750
» » » »	21- 9-1987/91	8.75%	97,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,325
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	96.325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,325
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,525
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99.625
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	101,075
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.225
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	96.400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20099

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Banca d'Italia concernente: «Situazione della Banca d'Italia al 31 marzo 1989»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1989)

Nella intestazione dell'avviso citato in epigrafe, riportata nel sommario ed alle pagine 38 e 39 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Situazione al 31 *marzo* 1989», leggasi: «Situazione al 31 *luglio* 1989».

Alla pag. 38, relativa al lato «ATTIVO» della citata situazione, sotto «Risconti e Anticipazioni», dove è scritto: «— ammassi ... L. *2.324.888.976.628*», leggasi: «— ammassi ... L. *2.324.888.978.628*».

89A4306

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80; presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*